NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 22

Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilita', sia d'ufficio sia su ricorso, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione. La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

Versione in vigore dal 25 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Estremi	Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-elezione-del-consiglio-regionale-della-valle-d-aosta/art-22-ricorso-giurisdizionale-in-materia-di-eleggibilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it